

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14
PROVINCIALE - DELEGAZIONE DI BOLOGNA - Stagione Sportiva 2025/2026**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2025/2026, della **SECONDA FASE CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALE - DELEGAZIONE DI BOLOGNA**.

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione SECONDA FASE CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALE BOLOGNA

Possono prendere parte all'attività della categoria Giovanissimi UNDER 14 i calciatori nati nel 2012. Qualora fosse necessario, possono partecipare i nati nel 2013 dopo il compimento del 12^a anno di età limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista gara, fatte salve eventuali autorizzazioni da richiedere al S.G.S. per il tramite del C.R.E.R. Non possono partecipare nati nel 2014, nemmeno dopo il compimento dei 12 anni.

Art. 3 – Articolazione della SECONDA FASE CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALE BOLOGNA

1. L'organico è di 28 squadre suddiviso in cinque gironi (la società TOZZONA PEDAGNA partecipa fuori classifica);
2. la Seconda Fase si svilupperà con gare di sola andata e sarà gestito dalla Delegazione di Bologna;
3. tempi di gioco 2 x 35 min;
4. le gare saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI.

Art.4 - Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette (7) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni al numero di interruzioni della partita previste per l'effettuazione delle sostituzioni.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- a. nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di nove (9) calciatori di riserva compreso l'eventuale giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente di parte, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- b. soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente di parte), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette (7) sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con quello eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Art. 5 - Parità di punteggio

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della fase a gironi per la compilazione delle classifiche di ciascun girone e quindi anche al fine di stabilire quali squadre accedano ai quarti di finale, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 NOIF. Pertanto si procederà senza la disputa di ulteriori gare, attraverso la compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intera fase;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intera fase;
- e) della miglior classifica disciplina dell'intera fase;
- f) del sorteggio a cura della Delegazione di Bologna;

Per determinare la classifica della migliore squadra classificata al primo e secondo posto tra i vari gironi, si terrà conto, nell'ordine:

- a) del miglior coefficiente punti (punti totali in classifica rapportato al numero di gare valide disputate);
- b) della miglior differenza reti rapportata al numero di gare valide disputate;
- c) del maggior numero di reti segnate rapportato al numero di gare valide disputate;
- d) della miglior classifica disciplina rapportato al numero di gare valide disputate;
- e) del sorteggio a cura della Delegazione di Bologna.

Art. 6 Fasi Finali per determinare la vincente della SECONDA FASE CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALE BOLOGNA.

Play Off – Quarti di finale (gara unica): le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi e le migliori tre seconde classificate dei rispettivi gironi, disputeranno le gare di play off, secondo lo schema sottostante:

- qu1: miglior 1° classificata – terza 2° classificata
- qu2: seconda 1° classificata – seconda 2° classificata
- qu3: terza 1° classificata – prima 2° classificata
- qu4: quarta 1° classificata – quinta 1° classificata

In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.

Play Off – Semifinale (gara unica): le squadre vincenti le gare dei quarti di finale accederanno alle gare di semifinale con accoppiamenti effettuati mediante sorteggio. Nel caso venissero estratte società che si siano incontrate nelle precedenti fasi si procederà ad ulteriore sorteggio. A giocare in casa sarà la società prima estratta.

In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.

Play Off - Finale: le squadre vincenti delle gare di semifinale accederanno alla gara di Finale, che verrà disputata in casa della Società prima sorteggiata tra le due finaliste, per determinare la vincente della **SECONDA FASE CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALE BOLOGNA.**

In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.

Art. 7 - Giustizia Sportiva

1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari:

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;

- le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello;

2. Per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo Territoriali presso la Delegazione di Bologna instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato, a mezzo PEC e comunque essere depositato presso la sede della Delegazione e/o il Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo PEC.

5. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari: la seconda ammonizione e l'espulsione irrogate durante le varie fasi. determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.

6. limitatamente alle fasi finali, trattandosi di gare di play-off si applica l'art. 19 co. 8 del Codice Giustizia Sportiva:

- le ammonizioni irrogate nella fase a gironi, che non abbiano prodotto una squalifica, non hanno efficacia;

- la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari... omissis... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio - promozione previste dall'art. 49 lett. c) punto 1), 24 sesto capoverso NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21 co. 6.
7. le ammonizioni irrogate nella PRIMA FASE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 che non abbiano prodotto una squalifica, non hanno efficacia. Eventuali residui di sanzioni della PRIMA FASE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 dovranno essere scontati nella seconda fase.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti federali, quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 del 11/07/2025 e del CRER relativi alla stagione sportiva 2025/2026.

Art. 9 - Norme Generali

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio della Delegazione di Bologna con apposito documento che sarà pubblicato nei Comunicati Ufficiali.